

**Al Presidente del Consiglio Regionale Della Calabria
SEDE**

PROPOSTA DI LEGGE

**"ISTITUZIONE COMMISSIONE SPECIALE
CONTENZIOSO E SOCIETA PARTECIPATE"
(ART. 32 REGOLAMENTO INTERNO CONSIGLIO
REGIONALE)"**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di legge viene presentata in osservanza dell'art. 32 del regolamento interno del consiglio regionale, approvato con delibera assembleare n. 5 del 27 maggio 2005.

Dall'attuale contesto della situazione finanziaria della Regione Calabria emergono, in generale, difficoltà strutturali connesse alla situazione economico sociale della regione particolarmente aggravate dal nuovo quadro nazionale ed internazionale legati allo stato emergenziale del Covid-19. Non vi è chi non veda, infatti, come il bilancio regionale sia fortemente ingessato dal punto di vista della spesa corrente e particolarmente appesantito dalla spesa sanitaria e dal suo contenzioso particolarmente complesso ed oneroso che ne assorbono gran parte delle risorse.

Non di meno forti elementi di criticità sono legati alle società ed agli enti partecipati dalla Regione Calabria, con problematiche legate alla loro solidità economico- finanziaria con conseguenze sui servizi erogati e sulla situazione occupazionale delle stesse.

La complessità delle misure da adottare per perseguire migliori risultati di bilancio e la ricerca delle migliori azioni da adottare per erogare servizi regionali efficienti ed efficaci, impongono una dettagliata analisi delle questioni inerenti le società partecipate ed una compiuta ricognizione del contenzioso e, di conseguenza, una valutazione delle somme da accantonare¹.

La finalità della Commissione è di fornire al Consiglio regionale della Calabria, attraverso un approfondimento specifico, analitico ed esclusivo, proposte in grado di aumentare l'efficienza ed efficacia gestionale degli enti partecipati dalla Regione, tema particolarmente rilevante in questo particolare momento storico, con adozione di politiche finalizzate alla riduzione di sprechi e al contrasto di gestioni che possano riversare gli effetti negativi sul conto consolidato delle pubbliche Amministrazioni, assicurando al contempo stesso una costante vigilanza e controllo sull'andamento del contenzioso, sulle sue cause, sulle possibili iniziative da adottare per prevenire effetti negativi sulla finanza regionale.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La presente proposta di legge comporta oneri per le spese di funzionamento della Commissione, pari a € 89.711,00 per l'esercizio 2022 e per euro 107.654,00 per gli esercizi 2023 e 2024, a cui si fa fronte con i fondi iscritti nel bilancio del Consiglio regionale per l'anno 2022 e per gli anni successivi con la legge di bilancio.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo proposta di legge: ISTITUZIONE COMMISSIONE SPECIALE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLA REGIONE, VERIFICA E INDIVIDUAZIONE DEL CONTENZIOSO (ART. 32 REGOLAMENTO INTERNO CONSIGLIO REGIONALE)”

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d'investimento”

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “ Annuale, P “ Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

¹ Si veda in proposito la relazione al DEFR 2022-2024, D.G.R. n. 480 del 22/11/2021.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma ordinamentale che dispone la costituzione della Commissione speciale. Assenza di oneri per il bilancio	//	//	//
2	Norma ordinamentale che disciplina le funzioni e gli obiettivi della Commissione speciale. Assenza di oneri per il bilancio	//	//	//
3	Norma ordinamentale che disciplina la durata della Commissione speciale. Assenza di oneri per il bilancio	//	//	//
4	Spese di funzionamento Commissione speciale	C	P	107.654,00 €
5	Norma ordinamentale che disciplina la presentazione di relazioni da parte della Commissione speciale al Consiglio regionale. Assenza di oneri per il bilancio	//	//	//
6	Norma ordinamentale che disciplina il codice di comportamento. Assenza di oneri per il bilancio	//	//	//
7	Norma ordinamentale che disciplina l'organizzazione interna della Commissione. Assenza di oneri per il bilancio	//	//	//
8	Norma finanziaria			
9	Disciplina l'entrata in vigore. Assenza di oneri	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificate sulla base delle spese relative all'indennità previste per gli Uffici di Presidenza delle Commissioni consiliari permanenti e per le strutture speciali assegnate ai Presidenti delle Commissioni permanenti, composta da personale regionale.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
PROGRAMMA U. 01. 01 - Organi istituzionali	€ 89.711,00	€ 107.654,00	€ 107.654,00	€ 305.019,00
Totale	€ 89.711,00	€ 107.654,00	€ 107.654,00	€ 305.019,00

PROPOSTA DI LEGGE
"ISTITUZIONE COMMISSIONE SPECIALE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLA
REGIONE, VERIFICA E INDIVIDUAZIONE DEL CONTENZIOSO" (ART. 32
REGOLAMENTO INTERNO CONSIGLIO REGIONALE)

Art.1

(Istituzione commissione speciale)

1. È istituita ai sensi dell'art. 32 del regolamento interno del consiglio regionale la Commissione Speciale "Società partecipate dalla Regione, verifica e individuazione del contenzioso".

Art. 2

(Funzioni e obiettivi della commissione)

1. La commissione speciale svolge le seguenti funzioni:

- a) esercita attività di verifica e controllo su istituzioni, aziende, consorzi, società per azioni, enti concessionari, associazioni, fondazioni, comitati cui partecipa la Regione Calabria;
- b) esamina le finalità perseguite e le attività degli enti sopra indicati in relazione alla coerenza con le finalità statutarie della Regione Calabria;
- c) fornisce approfondimenti sul modello gestionale dei servizi pubblici attraverso le società partecipate, con particolare attenzione sulle politiche gestionali tra disciplina pubblicistica e privatistica;
- d) verifica nelle società di diritto privato partecipate dalla Regione Calabria il coordinamento e il partenariato con gli altri eventuali enti pubblici soci al fine del perseguimento delle finalità pubbliche e di interesse generale;
- e) dispone audizioni, convoca gli amministratori desinati dalla Regione al fine di ricevere informative sull'andamento societario e sul perseguimento delle finalità statutarie;
- f) fornisce al Consiglio regionale Report sull'andamento economico e finanziario, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei sistemi gestionali adottati dagli enti partecipati dalla Regione Calabria;
- g) fornisce al Consiglio regionale della Calabria proposte per aumentare l'efficienza, l'efficacia gestionale delle organizzazioni interessate;
- h) accerta e verifica l'ammontare del contenzioso della Regione Calabria;
- i) formula proposte in merito alla razionalizzazione del contenzioso e sulle possibili iniziative da adottare per prevenire effetti negativi sulla finanza regionale.

Art. 3

(Durata)

1. La Commissione speciale ed i suoi organi restano in carica per tutta la durata della XII legislatura, salva possibilità di proroga nelle legislature successive con apposita delibera adottata ai sensi e con i quorum previsti dall'art. 32 del regolamento interno del consiglio regionale.

Art. 4

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza della Commissione è composto dal Presidente, da un Vicepresidente e da un Consigliere segretario. Il Consiglio regionale elegge gli organi della Commissione ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento interno.

2. Al Presidente della Commissione compete l'indennità prevista per gli Uffici di Presidenza delle Commissioni consiliari permanenti.
3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il Presidente della Commissione, provvede a mettere a disposizione una struttura speciale, alla stregua di quella assegnata ai Presidenti delle Commissioni permanenti, composta da personale regionale.
4. Apposito regolamento interno, approvato dalla Commissione entro trenta giorni dalla data di insediamento e pubblicato sul B.U.R. della Regione Calabria, disciplina le modalità d'esercizio delle sue funzioni e regola anche le forme di pubblicità dei lavori, nonché dei suoi atti e dei documenti di cui viene in possesso.

Art. 5
(Relazioni)

1. La Commissione relaziona annualmente all'Assemblea regionale sulla propria attività.
2. La Presidenza dell'Assemblea, in relazione allo stato delle singole inchieste, anche su richiesta di un gruppo consiliare, può chiamare la Commissione, in qualunque momento, a presentare relazioni anche parziali.

Art. 6
(Codice di comportamento)

1. I componenti della Commissione consiliare, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti all'attività della Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere indagini ed inchieste o ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto su fatti, atti e documenti per i quali la Commissione stabilisce che non debbano essere divulgati anche in relazione alle esigenze delle inchieste.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in ogni caso per tutte le attività della Commissione che riguardino, in tutto o in parte, i privati e l'esercizio dell'iniziativa economica da parte di questi.

Art. 7
(Organizzazione)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, nonché di locali e strumenti operativi messi a disposizione dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.
2. Per il migliore espletamento dei propri compiti di vigilanza, la Commissione, previa intesa con la Presidenza dell'Assemblea, può avvalersi di funzionari dell'Amministrazione regionale, in ragione dei settori di appartenenza, delle specifiche competenze e delle qualifiche.
3. La Commissione può anche avvalersi di funzionari statali. In tal caso avanza apposita richiesta alla Presidenza dell'Assemblea, la quale, ove lo ritenga opportuno, interpella le amministrazioni interessate.

Art. 8
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro € 89.711,00 per l'esercizio 2022, e in euro 107.654,00 per gli esercizi 2023 e 2024, si fa fronte con i fondi iscritti sul Programma U.01.01 per le spese di funzionamento del Consiglio regionale. Per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio regionale.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURC.

Il Consigliere regionale
F.to Antonio Maria Lo Schiavo